

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2017}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sull'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri

Presentato alla Presidenza il 23 gennaio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 228 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri aveva concesso agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) istituito con la legge 30 giugno 1956, n. 775, la facoltà di chiedere l'inquadramento nelle carriere del Ministero degli affari esteri.

La grande maggioranza del personale del RSTE si è, a suo tempo, avvalsa di tale facoltà. È così che sono transitati nei ruoli complessivamente 1.011 impiegati, di cui 80 nella carriera direttiva amministrativa,

433 nella carriera dei cancellieri, 24 nella carriera degli assistenti commerciali, 337 nella carriera esecutiva e 137 in quelle ausiliarie.

È tuttavia rimasto nel RSTE un esiguo numero di impiegati (in tutto 55, così suddivisi: 8 nel gruppo degli assistenti, 33 nel gruppo dei coadiutori, 8 nel gruppo degli aggiunti di cancelleria e 6 nel gruppo dei subalterni) i quali, vuoi per l'anzianità ormai raggiunta, vuoi per non incorrere nell'applicazione di certe norme tra cui in particolare quella sui trasferimenti, hanno preferito rimanere nel RSTE.

Trascorsi ormai più di dieci anni dal 18 febbraio 1967 (entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e decorrenza degli inquadramenti nei ruoli organici) e superata ormai l'applicazione della maggior parte delle norme transitorie concernenti il personale inquadrato nei ruoli, è apparso opportuno venire incontro alle esigenze da tempo manifestate dal personale predetto rimasto nel RSTE e vivamente sostenute dai sindacati di categoria, per una revisione del trattamento giuridico ed economico che estenda anche a loro una serie di miglioramenti di cui beneficiano ormai da tempo tutti gli impiegati di ruolo dello Stato, e ciò anche ai fini della parità di trattamento previdenziale.

Appare oggi incongruente, in effetti, continuare ad applicare norme meno favorevoli ad una ristretta categoria di impiegati che svolgono all'estero le stesse funzioni dei loro colleghi, mentre sono venuti a mancare i motivi che, sul piano delle esigenze del servizio e su quello dell'equità, consigliavano fino a qualche anno fa il mantenimento di un trattamento differenziato.

Si tratta, in definitiva, di consentire a questo ristretto gruppo di anziani impiegati il raggiungimento di un trattamento pensionistico pari almeno a quello dei colleghi di ruolo che si fermano alla seconda qualifica.

In questo spirito era stato predisposto per la decorsa legislatura uno schema di disegno di legge — che ora viene nuovamente presentato recependo gran parte delle modifiche apportatevi dal Senato della Repubblica nella passata legislatura (stampato n. 2156) — con il quale, appunto, ci si propone, da un lato, di riorganizzare e semplificare la strutturazione del RSTE, e dall'altro di estendere ai pochi elementi rimastivi (e che si avviano a ridursi sempre più per effetto del raggiungimento dell'età pensionabile) il trattamento giuridico ed economico del personale dei ruoli organici.

Con l'articolo 1 vengono unificati i gruppi degli « assistenti » e dei « coadiutori ». Questi, nella attuale strutturazione del ruolo, costituiscono due gruppi di concetto, con una differenziazione che non ha più motivo logico e contrasta con le esigenze di servizio.

Con l'articolo 2 vengono chiarite le mansioni dei tre gruppi con espresso riferi-

mento a quelle dei corrispondenti ruoli organici del Ministero degli affari esteri.

Con l'articolo 3 viene esteso al personale del RSTE il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato.

L'articolo 4 riguarda l'inquadramento degli impiegati rimasti nel RSTE nei nuovi gruppi e relativi parametri. Poiché gli « assistenti » e i « coadiutori » sono stati fusi in un unico gruppo, si è tenuto conto delle posizioni giuridiche precedenti, possedute dagli assistenti per attribuire loro — per ragioni di equità — in fase di inquadramento il parametro 297, cioè un parametro superiore a quello attribuito ai coadiutori. L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede il riconoscimento, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva, dell'anzianità pregressa fino ad un massimo di tre anni. Con detta disposizione si vuole in sostanza restituire agli interessati parte dell'anzianità nel frattempo accumulata, considerato che il disegno di legge in questione è stato presentato nel 1974 e non si è tramutato in legge, nella decorsa legislatura, per l'anticipato scioglimento delle Camere.

L'articolo 5 concerne il trattamento economico all'estero. Nella tabella 2 allegata allo schema di disegno di legge, che sostituisce la tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono stati fissati i nuovi importi dell'indennità base di servizio all'estero del personale del RSTE. In relazione alla riduzione dell'organico, le funzioni sono state limitate a sei livelli in luogo dei dieci attuali — con sei classi di indennità — di cui due per il gruppo di concetto, due per quello esecutivo e due per il gruppo ausiliario. Il titolo di « assistente capo » è riservato *ad personam* a quegli impiegati RSTE che, al momento dell'entrata in vigore della legge, rivestano all'estero tale qualifica.

Per esigenze di servizio non disgiunte da motivi di equità si è ritenuto opportuno parificare il posto di primo assistente (cui possono accedere gli assistenti alla terza e quarta classe di stipendio — parametri 255 e 297 — pari alle due classi di stipendio del cancelliere principale) a quello di cancelliere principale. Il posto di assistente è parificato a quello di cancelliere. Lo stesso criterio è stato seguito per quanto concerne il gruppo esecutivo e quello ausiliario.

Con l'articolo 6 vengono estese al personale del RSTE le disposizioni sulla durata e sul trattamento economico per il congedo ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per il personale dei ruoli organici, nonché gli articoli 207 (trattamento economico in caso di decesso durante il servizio all'estero) e 208 (indennizzo per danni) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Con l'articolo 7 si è voluto stabilire una clausola generale che consenta l'adeguamento automatico del trattamento economico spettante al personale del RSTE alle variazioni apportate da leggi di carattere generale al trattamento economico del personale dei ruoli organici, sia all'interno che all'estero. Appare ormai incongruente, infatti, il permanere dell'attuale sistema per il quale le norme di carattere generale per il personale dei ruoli organici non si ap-

plicano al personale del RSTE se non per espressa menzione della legge.

L'articolo 8 contiene alcune norme finali. Con il primo comma si fa salva, per quanto non espressamente previsto dallo schema di disegno di legge, la precedente normativa concernente il RSTE.

Con il secondo comma si stabilisce che all'onere finanziario si provvederà con il normale stanziamento del capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Le nuove disposizioni, infatti, avendo carattere generale e non avendo decorrenza retroattiva, non comportano spese se non nella fase di applicazione ordinaria nella quale, ovviamente, le spese stesse rientreranno nei normali capitoli di bilancio del Ministero degli affari esteri concernenti il trattamento economico del personale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(*Gruppi*).

Il primo comma dell'articolo 2, della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dal seguente:

« Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:

assistenti;
aggiunti di cancelleria;
subalterni ».

ART. 2.

(*Mansioni*).

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dai seguenti:

« Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

ART. 3.

(*Trattamento economico*).

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è attribuito il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sulla base della equiparazione stabilita nella tabella 1 allegata alla presente legge.

ART. 4.

(Inquadramento).

Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo degli assistenti viene inquadrato nella corrispondente qualifica di cui all'allegata tabella 1 con l'attribuzione del parametro 297. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nella stessa qualifica di « assistenti » di cui all'allegata tabella 1 viene inquadrato il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo dei coadiutori, con l'attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla data stessa, conservando i relativi aumenti biennali.

Il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trova nei gruppi degli aggiunti di cancelleria e dei subalterni viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche rispettive di cui all'allegata tabella 1, con attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla stessa data, conservando i relativi aumenti biennali.

Al personale inquadrato a norma dei commi secondo e terzo viene riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianità posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di anni tre.

ART. 5.

(Indennità di servizio all'estero).

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero spetta un'indennità di servizio costituita dall'indennità base di cui alla allegata tabella 2, con le eventuali maggiorazioni spettanti in forza del terzo comma dell'articolo 257, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato nel precedente comma è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento occupano presso gli uffici all'estero i posti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, secondo le seguenti corrispondenze:

primo assistente, se in godimento dei parametri 255 o 297;

assistente, se in godimento del parametro 218;

primo aggiunto di cancelleria, se in godimento dei parametri 183 o 213;

aggiunto di cancelleria, se in godimento del parametro 163;

primo subalterno, se in godimento dei parametri 143 o 165;

subalterno, se in godimento del parametro 133.

Al personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupa presso gli uffici all'estero posti di assistente capo viene mantenuto *ad personam* il titolo di cui sopra, con diritto all'indennità di servizio di cui all'allegata tabella 2.

ART. 6.

(*Estensione di norme*).

A parziale modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano, per quanto riguarda la durata ed il trattamento economico, le disposizioni sul congedo ordinario previste per il personale dei ruoli organici dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

In aggiunta a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 257 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 allo stesso personale si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

ART. 7.

(*Adeguamento economico*).

Qualsiasi variazione del trattamento economico metropolitano verificatasi in favore del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri si intende estesa automaticamente al personale del ruolo speciale

transitorio ad esaurimento avuto riguardo alle corrispondenti qualifiche e parametri rivestiti dal personale in questione.

Qualsiasi variazione del trattamento economico verificatasi in favore del personale dei ruoli organici dello stesso Ministero in servizio all'estero, si intende estesa automaticamente, purché spettante, nei limiti di cui al terzo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio presso la stessa sede, avuto riguardo alle qualifiche ed ai parametri rivestiti dal personale in questione.

Qualora per effetto dell'inquadramento spetti nella nuova qualifica una indennità di servizio all'estero inferiore a quella in godimento al momento dell'inquadramento, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con l'attribuzione dell'indennità superiore.

ART. 8.

(Norme finali - decorrenza).

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonché quelle del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sempre che siano compatibili con la presente legge.

All'onere finanziario di cui alla presente legge calcolato in lire 155.000.000 si provvederà quanto a lire 17.000.000 a carico del capitolo 1017, quanto a lire 3.000.000 a carico del capitolo 1091 e quanto a lire 135.000.000 a carico del capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1977 ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA 1

PARAMETRI DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO
AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifiche e classi di stipendio corrispondenti nei ruoli ordinari del personale civile dello Stato (Tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079)
			<i>Carriera di concetto:</i>
Assistenti	297	-	Cancelliere (Segretario) principale alla 2ª classe di stipendio
	255	5	Cancelliere (Segretario) principale alla 1ª classe di stipendio
	218	4	Cancelliere (Segretario) alla 3ª classe di stipendio
			<i>Carriera esecutiva:</i>
Aggiunti di cancelleria . .	213	-	Coadiutore principale alla 2ª classe di stipendio
	183	5	Coadiutore principale alla 1ª classe di stipendio
	163	4	Coadiutore alla 3ª classe di stipendio
			<i>Carriera ausiliaria:</i>
Subalterni	165	-	Commesso capo alla 2ª classe di stipendio
	143	7	Commesso capo alla 1ª classe di stipendio
	133	4	Commesso alla 3ª classe di stipendio

TABELLA 2

INDENNITA DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEL
RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

FUNZIONI	Indennità mensile lorda
Assistente capo	} L. 115.000
Primo Assistente	
Assistente	» 92.000
Primo aggiunto di cancelleria	» 87.000
Aggiunto di cancelleria	» 75.000
Primo subalterno	» 68.000
Subalterno	» 62.000